



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER
RINNOVO DELLE FACCIATE DEGLI
EDIFICI.**

(L.R. 26.10.1987, n° 34)

APPROVATO con deliberazione del Consiglio 25 settembre 2002, n° 79.

INTEGRATO con deliberazione consiglio comunale 30 giugno 2005, n. 40



COMUNE DI TARENTO

Provincia di Udine

L.R. 26.10.1987 n 34 - REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "UNA TANTUM" PER RINNOVO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI.

Articolo 1 - Finalità'

1. Il bando comunale disciplina l'erogazione dei contributi "una tantum" per il restauro delle facciate degli immobili compresi nelle zone di recupero del Comune, ai sensi della L.R. 26 ottobre 1987 n. 34 recante "Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Beneficiari

1. Possono presentare domanda i soggetti privati proprietari dell'immobile compreso nell'ambito territoriale di intervento. Il soggetto privato proprietario dell'immobile che presenta la domanda di contributo dovrà identificarsi nella stessa persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione edilizia (o di altro provvedimento abilitativo qualora previsto dalla legge) per eseguire i lavori di seguito definiti.
2. Tale soggetto sarà anche il destinatario del contributo.
3. I soggetti proprietari pro-quota dell'immobile dovranno presentare un'unica domanda di contributo sottoscritta da tutti i proprietari e con l'indicazione esatta delle quote di proprietà dell'immobile.
4. La liquidazione del contributo avverrà pro-quota a favore di ogni singolo privato proprietario.

Articolo 3 - Opere soggette a contributo

1. Sono ammesse a contributo le opere di restauro delle facciate degli edifici compresi nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art 4 della L.R. 18/29.4.86

Articolo 4 - Individuazione degli ambiti territoriali di intervento.

1. Ai fini della concessione dei contributi "una tantum", per il restauro delle facciate degli immobili, vengono individuati i seguenti ambiti territoriali di intervento:

Zone ricadenti nell'ambito delle zone A 3 del PRGC meglio individuate dalla perimetrazione specifica approvata con delibera del consiglio comunale del 25 settembre 2002, n. 80.

Articolo 5 - Caratteristiche del contributo

1. L'intervento del Comune è costituito dall'erogazione di un contributo "una tantum" ai soggetti privati proprietari degli immobili compresi nell'ambito territoriale di intervento di cui al precedente punto 4 del presente bando. L'importo del contributo è fissato al mq di superficie di facciata, misurata vuoto per pieno da marciapiede alla linea di gronda dell'edificio.

2. Il contributo "una tantum" non può essere assegnato per interventi che già fruiscono di altri contributi pubblici.

Articolo 6 - Criteri di valutazione al fine dell'assegnazione del contributo.

1. Il contributo "una tantum" sarà concesso solamente per gli interventi ritenuti ammissibili dalla Commissione. I criteri di valutazione per l'assegnazione del contributo "una tantum" sono i seguenti:

- a) la collocazione dell'immobile all'interno dell'ambito di cui al punto 4
- b) la vetustà ed il valore storico e architettonico dell'immobile e le sue condizioni di degrado;
- c) la collocazione dell'immobile nel Centro Storico di Tarcento e nei suoi borghi;
- d) la metodologia di intervento secondò i canoni del recupero filologico;
- e) le prescrizioni da parte dell'Amministrazione Comunale su parere conforme della Commissione Edilizia, di interventi particolarmente onerosi, finalizzati alla qualità architettonica ;
- f) l'esecuzione di interventi su edifici compresi in ambito omogeneo per il quale i relativi proprietari privati presentino contestualmente domanda di contributo costituirà carattere di priorità.

Articolo 7 - Domanda di contributo

1. La domanda di contributo "una tantum" in bollo, con la quale si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/1996, deve essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico del Comune.
2. La consegna delle domande direttamente all'Ufficio Protocollo o la loro spedizione per mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento al Comune di Tarcento, P.za Roma 6 Ufficio Tecnico, - dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del (termine perentorio).
3. Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale. Non sono ammissibili al contributo "una tantum" gli interventi che risultino già eseguiti o iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo.

Articolo 8 - Istruttoria delle domande

1. La valutazione tecnica dell'ammissibilità dell'intervento al contributo "una tantum", sarà effettuata da una Commissione così composta:
 - Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP:
 - Responsabile del Servizio Edilizia Privata
 - Responsabile del servizio Urbanistica
 - Due componenti indicati al proprio interno della C.E.C.
2. La Commissione si riunirà dopo la scadenza del ' termine di presentazione delle domande per deliberare una graduatoria dell'ammissibilità degli interventi proposti e determinare la quantificazione del contributo assegnato a ciascun intervento.
3. La graduatoria dovrà essere pubblicata entro 120 giorni dalla presentazione della domande complete di eventuali integrazioni richieste.

Articolo 9 - Erogazione del contributo "una tantum"

1. Il soggetto, la cui domanda è stata ammessa a contributo, dopo l'ultimazione dei lavori presenterà la richiesta di liquidazione del contributo attestando le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed allegando le fotografie del fabbricato che illustrino in modo chiaro ed esaustivo i lavori eseguiti ed inoltre documentando l'importo della spesa sostenuta per le opere ammesse a contributo mediante esibizione di fatture o ricevute fiscali
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico accerterà la regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
3. I contributi saranno quindi erogati con determinazione dello stesso entro 60 giorni dalla presentazione completa della documentazione di cui sopra.

Articolo 10 - Decadenza del contributo

1. La dichiarazione di fine lavori dovrà pervenire, pena la decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione dello stesso
2. In caso di particolari e comprovati motivi, che abbiano impedito l'ultimazione dei lavori nel termine anzidetto, il Sindaco, su conforme parere favorevole della Commissione di cui al punto 8, potrà concedere un'adeguata proroga.

Articolo 11 - Informazioni ai sensi della L. 241/1990

1. Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 12

1. Per le facciate sono ammissibili alle sovvenzioni le sole manutenzioni straordinarie di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 68 della L.R. n. 52/91.

Articolo 13

1. Sono altresì ammissibili, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 1/2005, il restauro o la sistemazione dei serramenti esterni e, limitatamente ai casi in cui gli strumenti urbanistici prescrivano materiali tradizionali per i manti di copertura, per il restauro degli stessi.